



1. A che cosa serve la rinuncia all'eredità?

Con la morte di una persona gli eredi legittimi e gli eredi istituiti per testamento acquistano in linea di massima i suoi diritti e doveri (art. 560 CC). Dato che in particolare la responsabilità per i debiti può avere conseguenze di ampia portata per gli interessati, le o gli eredi possono rinunciare alla successione (art. 566 cpv. 1 CC).

2. Quando si prende in considerazione una rinuncia?

Di solito si rinuncia a una successione perché è oberata. In questo caso però una rinuncia non è sempre necessaria: la rinuncia si presume quando l'insolvenza della persona defunta è notoria o risulta da atti ufficiali, ad esempio in caso di numerose esecuzioni pendenti o in presenza di attestati di carenza di beni (art. 566 cpv. 2 CC). In questo caso le o gli eredi subentrano nei diritti e nei doveri della persona defunta solo se accettano espressamente la successione. Se è dubbio che la successione sia oberata, gli eredi legittimi possono richiedere una certificazione di accesso. Quest'ultima permette alle o agli eredi di chiedere informazioni presso banche, autorità, ecc. senza dover presentare una richiesta di rilascio del certificato ereditario. Se continuano a persistere dubbi sulla solvibilità della successione può essere chiesta la disposizione di un inventario pubblico (n. 8).

3. Chi può rinunciare a una successione?

Il diritto di rinunciare spetta solo a persone a cui è stata devoluta una successione (art. 566 cpv. 1 CC). Vi rientrano gli eredi legittimi (art. 457 segg. CC) di una persona defunta o i suoi eredi secondo il testamento o un contratto successorio (art. 467 seg. CC). Per quanto riguarda la rinuncia da parte di legatari vedi n. 7.

La persona che rinuncia deve dunque entrare effettivamente nell'eredità. Dato che secondo il diritto svizzero anche i testamenti nulli rimangono validi fino a quando vengono impugnati con un'azione, anche una o un erede la cui porzione legittima è protetta (cfr. art. 470 segg. CC) non ha bisogno di rinunciare a una successione se il *de cuius* non l'ha considerata/o nel testamento. Le o gli eredi che hanno accettato l'eredità non possono più rinunciarvi. L'accettazione può avvenire non solo mediante una relativa dichiarazione. Il diritto di rinunciare decade anche per tutte le eredi o per tutti gli eredi che si sono ingeriti negli affari della successione (ad es. hanno portato avanti gli affari del *de cuius*) oppure hanno sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità (art. 571 cpv. 2 CC).

4. Per quanto tempo si può rinunciare a una successione?

Il termine per rinunciare è di tre mesi. Esso decorre, per le o gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione. Per le o gli eredi istituiti esso decorre dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del testamento del *de cuius* (disposizione di pubblicazione del testamento; art. 566 e art. 567 CC). Il termine per rinunciare può essere prorogato o ripristinato solo in casi eccezionali (art. 576 CC). A tale proposito la parte richiedente deve dimostrare che per motivi gravi non si poteva pretendere ragionevolmente una dichiarazione tempestiva. Di norma l'ignoranza della legge non è un motivo sufficiente. Occorre indicare che cosa è stato fatto entro il termine ordinario per ottenere una panoramica della situazione e perché non è stato possibile raccogliere quali informazioni entro il termine normale.

5. Procedura e spese legate alla rinuncia

La rinuncia all'eredità deve essere dichiarata all'autorità competente in materia di successioni e viene iscritta da quest'ultima nell'apposito registro (art. 570 cpv. 1 e 3 CC). Nel Cantone dei Grigioni la competenza per l'iscrizione nell'apposito registro spetta al tribunale regionale dell'ultimo domicilio della persona defunta (art. 4 cpv. 1 lett. a LACPC; art. 28 cpv. 2 CPC). Quest'ultimo decide in merito alla proroga e al ripristino del termine per rinunciare (n. 4). Per la rinuncia si prega di utilizzare il nostro apposito modulo e di inviarcelo per posta o di consegnarcelo di persona. Qualora dovessero essere disponibili atti di stato civile (ad es. l'atto di famiglia) relativi alla persona defunta, occorre inoltrare anche gli originali di questi atti.

Una volta pervenuta la dichiarazione di rinuncia viene avviato un procedimento. Di norma le persone che rinunciano ricevono una decisione con la quale vengono informate che la rinuncia all'eredità è stata iscritta nell'apposito registro. Le spese giudiziarie sono a carico delle persone che rinunciano dato che l'iscrizione nel registro avviene su loro richiesta (art. 107 cpv. 1 seg. CPC). L'ammontare delle spese si conforma all'art. 7 n. 7 e all'art. 2 dell'Ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità (CSC 219.300).

6. Effetti della rinuncia all'eredità

In caso di successione legale (art. 457 segg. CC), chi rinuncia all'eredità viene trattato dalla legge come se fosse premorto (art. 572 cpv. 1 CC). Se la persona defunta non lascia un testamento o un contratto successorio, per prima cosa occorre verificare se in caso di morte prematura dell'erede istituito è stato designato un sostituto dell'erede istituito. Se ciò non è il caso, la relativa parte passa agli eredi legittimi della persona defunta (art. 572 cpv. 2 CC). Non sono ammesse rinunce vincolate a condizioni o a riserve (art. 570 cpv. 2 CC). Di conseguenza non è possibile rinunciare a un'eredità a favore di una determinata terza persona, a meno che questa non prenda il posto dell'erede che rinuncia già per legge. Se tutti gli eredi legittimi del prossimo grado della persona defunta hanno rinunciato all'eredità, questi non vengono sostituiti da altri eredi. L'eredità viene liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 573 CC). Se il sovraindebitamento è di poco conto, molti eredi valutano di accettare comunque l'eredità per evitare gli inconvenienti associati alla pubblicazione del fallimento.

7. Rinuncia a un legato

È possibile rinunciare anche a un legato (assegnazione di una determinata cosa spettante all'eredità, art. 484 segg. CC). La rinuncia però non è legata a una scadenza e non deve essere registrata poiché i legatari non rispondono dei debiti del *de cuius*.

8. Inventario pubblico

Chi ha (ancora) facoltà di rinunciare all'eredità, può chiedere la disposizione di un inventario pubblico (art. 580 segg. CC). La domanda deve essere fatta entro il termine di un mese (riguardo alla decorrenza vedi n. 4, riguardo alla competenza n. 5). La compilazione dell'inventario viene affidata a una notaia o a un notaio. Se successivamente l'eredità viene accettata con il beneficio d'inventario, le interessate o gli interessati in linea di massima rispondono solo dei debiti inventariati (art. 589 segg. CC).

L'importo delle spese per l'inventario pubblico viene determinato secondo l'art. 8 e l'art. 2 dell'Ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità (CSC 219.300). A ciò si aggiungono le tasse notarili. In linea di massima le spese e le tasse sono a carico della successione. Qualora quest'ultima non fosse sufficiente, sono a carico della parte richiedente.